



PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 4.1 FAQ DOMANDE E RISPOSTE

Prot. n. 15387 del 24/03/2017

164. Quesito

DOMANDA: Criterio di selezione: “*Aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione*” tra le produzioni vitivinicole sono compresi anche i vini DOC, DOCG, IGT, così come indicato dalla Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, art 2, commi 3-9, dal D.M. attuativo n. 4890 del 8/05/2014 e dalla LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238.

RISPOSTA: SI, in quanto, secondo la normativa unionale, i vini sono classificati come DOP e IGP. La possibilità di continuare a mantenere le denominazione DOC, DOCG e IGT è stata prevista dall'allegato XII (elenco delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 4) del regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguardale denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

165. Quesito

DOMANDA: quali sono i parametri da utilizzarsi per il calcolo del PST relativamente alla elicicoltura, visto che dalla tabella INEA (CREA) mancano del tutto? Quali sono i punteggi da attribuire a chi volesse intraprendere, o ha già intrapreso, l'attività elicicola, visto che nei Criteri di Selezione non sono menzionati?

RISPOSTA: i parametri da utilizzarsi per il calcolo del PST relativamente alla elicicoltura sono contenuti nella tabella INEA (CREA) allegata al bando. I punteggi settoriali per l'attività elicicola sono ricompresi nella macrovoce dei criteri di selezione “comparto zootecnico allevamenti minori”, nell'ambito dell'art. 5 del bando.

166. Quesito

DOMANDA: sono utilizzabili i parametri Costi Standard (o costi semplificati) indicati nell'Allegato 4 anche in caso di costi dinamici?

RISPOSTA: No, la scelta dei costi standard non consente questa possibilità.

167. Quesito

DOMANDA: è possibile utilizzare i costi standard utilizzando un numero di piante superiore a quello indicato nell'Allegato n. 4, fermo restando che i maggiori oneri di acquisto piante e posa dimora rimangono a totale onere della ditta?

RISPOSTA: No, la scelta dei costi standard non consente questa possibilità.

168. Quesito

DOMANDA: in caso di produzioni vendute all'ingrosso "DOP o IGP", ma poi rivendute dal confezionatore o dalla O.P. "non DOP o IGP" potranno essere attribuiti i punteggi indicati nei Criteri di Selezione?

Si ricorda che i "bollini" IGP, ad esempio, non vengono consegnati ai produttori, ma ai confezionatori, pertanto va fatta estrema chiarezza al fine di evitare contenziosi sia durante la fase della ricevibilità delle istanze, che durante l'istruttoria delle stesse.

RISPOSTA: Ai fini del riconoscimento del punteggio si prenderà a riferimento la fattura del Produttore (vedi anche FAQ 17).

169. Quesito

DOMANDA: nelle Disposizioni Attuative parte specifica della Sottomisura 4.1, al paragrafo 7 "Interventi e spese ammissibili", ultimo punto elenco, n 1), 4° capoverso "*L'affidamento degli incarichi professionali relativi alle attività di cui al presente punto 1 dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda di sostegno e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione.*", non viene specificato se tali oneri sono soggetti a rimborsi da parte dell'Amministrazione, ovvero se siano spese da ritenersi eleggibili, e quindi computabili all'atto della domanda iniziale.

RISPOSTA: Gli oneri afferenti l'affidamento dell'incarico (*contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista*) non sono considerati ammissibili al finanziamento.

170. Quesito

DOMANDA: allorquando ci troviamo in situazioni palesemente difformi, come ad esempio il valore di PST del pistacchio di Bronte calcolato dalla irragionevole tabella INEA a soli 2.635,00 €/Ha (atteso che tale valore, invece dovrebbe essere almeno di 6.500,00 €/Ha) è consentito di poter utilizzare i dati aziendali reali supportati da apposite fatture, che poi sono quelli che verranno inseriti nel Bilancio semplificato CREA?

RISPOSTA: NO. Il calcolo del valore della PST ai fini dell'accesso al sostegno della sottomisura 4.1 dovrà essere fatto utilizzando gli appositi parametri indicati nella citata Tabella.

171. Quesito

DOMANDA: premesso che nei Criteri di Selezione relativi agli Investimenti per la produzione e l'uso di energie alternative viene indicato che *“Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l'iniziativa progettuale contenga investimenti finalizzati per la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili (autoconsumo aziendale)”* si chiede:

1. qualora un agricoltore disponga già di un impianto fotovoltaico non connesso, però, agli impianti di sollevamento della propria azienda agricola e ne voglia, invece, derivare in parte la produzione verso gli utilizzi agricoli, il punteggio (n. 8 punti) di cui al superiore punto A) potrà essergli riconosciuto?
2. qualora un agricoltore, così come descritto al superiore punto 1) voglia apprestare tutti i collegamenti fra l'impianto fotovoltaico esistente al/ai gruppo/i di sollevamento e/o rilancio, questi costi possono venir finanziati?

RISPOSTA n. 1: No, il punteggio viene attribuito esclusivamente qualora vengano rispettate tutte le condizioni previste dal criterio di selezione: *“Investimenti finalizzati per la produzione e l'uso di energie alternative”*. Come prescritto nel criterio, gli investimenti dovranno essere rivolti, oltre che all'uso, alla produzione di energie alternative.

RISPOSTA n. 2: non è possibile finanziare il solo collegamento dell'impianto fotovoltaico alle attrezzature (es. al/ai gruppo/i di sollevamento e/o rilancio).

172. Quesito

DOMANDA: nei Criteri di Selezione viene indicato che *“Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l'iniziativa progettuale contenga investimenti finalizzati per la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili (autoconsumo aziendale)”* si chiede:

1. qualora un agricoltore non disponga di un impianto fotovoltaico, ma contestualmente non disponga di una utenza elettrica, ad esempio avendo da sempre effettuato produzioni autunno/vernine non abissognevole di irrigazione, e voglia, invece, realizzare impianti arboricoli e/o serre e/o colture comunque abissognevole di irrigazione, con l'installazione, di conseguenza, di impianti elettrici di sollevamento da eventuali pozzi (non necessariamente sfruttati nel passato) e/o impianti di rilancio da eventuali invasi per la raccolta delle acque irrigue (leggasi laghetti), può realizzare l'impianto fotovoltaico ed ottenere il relativo contributo indicato nel Bando?
2. chi si trovasse nelle condizioni del superiore punto 1) può ottenere il relativo punteggio indicato nei Criteri di Selezione, nonostante non disponga di una *“storicità”* di consumi elettrici?
3. chi volesse *“insediarsi”* (sia in caso di comodato e/o di recente compravendita dell'azienda stessa) in una azienda agricola con una *“storicità”* di consumi elettrici relativa al vecchio *“conduttore”* può ottenere i punteggi indicati nei Criteri di Selezione, nonostante non disponga di una *“storicità”* di consumi elettrici propria?
4. chi in una azienda agricola per motivi diversi, ad esempio carenza di liquidità, e/o estirpazione di impianti arboricoli e mancato reimpianto per mancanza di liquidità, non abbia più una *“storicità”* di consumi elettrici può ottenere i punteggi indicati nei Criteri di Selezione qualora voglia nuovamente esercitare la potenzialità irrigua del proprio terreno con la coltivazione di colture irrigue?

RISPOSTA:1. Premesso che le Disposizioni attuative della sottomisura 4.1 al paragrafo 7 *“Interventi e spese ammissibili”*,^{11°}, punto elenco, prevedono esplicitamente che *“la determinazione dell'autoconsumo aziendale annuo deve essere effettuata anche sulla scorta dei consumi risultanti dalle fatture di acquisto dell'energia elettrica e dei combustibili riferite all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di sostegno, afferenti alle attività svolte nell'azienda agricola”*, nell'ipotesi sopra prospettata la realizzazione dell'impianto fotovoltaico può essere ammissibile al contributo fermo restando che la riconoscibilità della

relativa spesa rimane condizionata agli investimenti aziendali che ne determinano l'utilità, e che, in ogni caso, l'iniziativa progettuale contenga investimenti finalizzati per la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo aziendale e il costo dell'impianto sia di almeno il 5% dello importo complessivo dell'iniziativa progettuale;

2. Nell'ipotesi di cui al punto 1 è possibile alle condizioni previste dalla descrizione del criterio di selezione richiamato ovvero che l'iniziativa progettuale contenga investimenti finalizzati per la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo aziendale e che il costo dell'impianto sia di almeno il 5% dello importo complessivo dell'iniziativa progettuale;

3. Trattandosi di impresa di nuova costituzione, le Disposizioni attuative della sottomisura 4.1, al paragrafo 7° "Interventi e spese ammissibili", 11° punto elenco, prevedono per esse specifica deroga;

4. Si rinvia al precedente punto 1.

173. Quesito

DOMANDA: nella tabella INEA (2010) vengono riportati valori relativi alla PST degli agrumeti pari ad € 6.924,00/Ha. E' possibile utilizzare dati aziendali scaturenti dal fatturato, anziché i dati della PST scaturenti dalla Tabella?

RISPOSTA: No, occorre prendere a riferimento i parametri indicati in Tabella.

174. Quesito

DOMANDA: al punto n. 7 delle Disposizioni Attuative viene indicato, peraltro come avveniva nelle precedenti programmazioni, che è ammissibile a finanziamento l'acquisto di terreni "*in linea con quanto disposto dall'art. 69 par. 3 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, ammissibile a contributo nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile e liquidabile dell'operazione considerata*" e che al punto n. 16.3.4 delle Disposizioni Attuative viene indicato "*il prezzo di acquisto è stato determinato sulla base dei valori agricoli medi validi alla data di presentazione della domanda, stabiliti annualmente dalla Commissione provinciale espropri (presentare documentazione tecnica a supporto), oppure tramite perizia giurata analitica redatta da un professionista abilitato*", si chiede:

1. in considerazione del fatto che i V.A.M. spesso non rispecchiano gli effettivi prezzi mercato, è possibile allegare un preliminare di compravendita (alias "compromesso") regolarmente registrato, all'interno del quale viene annotato il prezzo di vendita?

2. perché, in caso di scostamento fra il prezzo dei V.A.M. ed il prezzo reale di compravendita non basta il preliminare di compravendita regolarmente registrato, ma si chiede una perizia giurata, facendo sì che vengano alle ditte addebitate ulteriori costi?

3. l'importo versato quale caparra al momento di stipula del preliminare di compravendita (pagamento che avviene certamente prima della presentazione delle istanze da parte dei beneficiari) inficia in qualche modo la cifra complessivamente pagata al momento di stipula dell'atto di acquisto, atto che viene portato a rendicontazione per la dimostrazione dell'avvenuto acquisto?

RISPOSTA:1. e 2. Il preliminare di vendita deve essere allegato comunque (vedi Disposizioni attuative specifiche della sottomisura 4.1, sottoparagrafo 16.3.4, voce acquisto terreni) alla domanda di sostegno, fermo restando che occorre prendere in considerazione il valore dei beni e non il prezzo di compravendita;

3. In fase di rendicontazione si procederà all'esame dell'atto di compravendita, tenendo conto del prezzo di acquisto del terreno al netto dell'importo della caparra, se versata prima della presentazione della domanda.

175. Quesito

DOMANDA: fra gli “*investimenti finalizzati per la produzione e l’uso di energia da fonti rinnovabili (autoconsumo aziendale)*” sono contemplati anche gli impianti per riscaldamento di acqua sanitaria, ovvero quelli “classici” con pannelli fotoassorbenti e boiler di accumulo, in considerazione che possono utilizzarsi sia nelle strutture agrituristiche, che nelle strutture serricole, che nelle stalle?

RISPOSTA: NO.

176. Quesito

DOMANDA: 1 in riferimento alla tabella PST Inea (2010) per i vigneti DOP e IGP, basta l’iscrizione o è necessaria la rivendicazione del prodotto?

2. quanto richiesto al superiore punto 1), poi, come è certificabile in caso di produzioni ridotte o azzerate per calamità o per eventuali fitopatie?

RISPOSTA:1 e 2: Va fatto riferimento al fascicolo aziendale (schedario vitinicolo).

L’AUTORITA’ DI GESTIONE
Gaetano CIMO’